



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Proposta N. 28 del 10/09/2020

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto della facoltà comunale espressa nel comma 660 art. 1 L.147/2013 che stabilisce “*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

Dato atto che questo Comune ha provveduto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 5 agosto 2014, ad approvare il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti –

TARI;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015 avente ad oggetto: "Regolamento Tassa sui Rifiuti – Tari – Integrazioni e Modifiche";

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016 avente ad oggetto: "Regolamento Tassa sui Rifiuti – Tari – Integrazione";

Richiamate la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2018 la n. 10 del 29/03/2019 e la n. 52 del 27/12/2019 avente ad oggetto: "Variazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – Tari";

Considerato che la diffusione della pandemia ha reso necessario, da parte del Governo, l'adozione di vari provvedimenti diretti ad emettere misure urgenti per il contenimento del contagio, imponendo la sospensione della maggior parte delle attività economiche e la libera circolazione dei cittadini;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05 maggio 2020, la quale all'art. 1 stabilisce che per le tipologie di attività di utenze non domestiche, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle tabelle alla stessa allegate, enucleate dal D.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura con i provvedimenti governativi in materia, è prevista una agevolazione – ottenuta applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori pari al 25% - della quota variabile della tariffa TARI, in ragione della minore produzione di rifiuti, proprio in base al principio "**chi inquina paga**";

Attesa la necessità di stabilire per i contribuenti delle utenze non domestiche - che riterranno di aver diritto all'agevolazione in quanto soggetti a chiusura imposta obbligatoriamente per ragioni di pubblica sicurezza - la possibilità di presentare richiesta agli uffici competenti, utilizzando lo stampato appositamente predisposto e messo a disposizione dall'ufficio tributi (che qui si allega). Lo stampato debitamente compilato, firmato e corredato da copia del documento identità e documentazione attestante la chiusura e la mancata attività, dovrà essere recapitato al Comune all'indirizzo mail ivi indicato (protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it) . La richiesta sarà valutata dall'ufficio e in caso di riconoscimento del beneficio, le somme non dovute saranno conguagliate con la terza e quarta rata in scadenza;

Considerato inoltre che:

- che ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - modificato con delibera di Consiglio n. 52/2019 – è stata concessa ai contribuenti di utenze domestiche la possibilità di richiedere le AGEVOLAZIONI ivi previste per mezzo di apposita istanza da presentare entro il 31 marzo 2020 e che con Deliberazione di Giunta

Municipale n. 41 del 02/04/2020, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 23 comma 6 del regolamento, è stato prorogato il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del Reg. Tari, fino al 31 Maggio 2020;

- l'oggettiva difficoltà di circolazione dei cittadini, determinata dai provvedimenti governativi tesi al contenimento della diffusione del rischio pandemico, ha di fatto ridotto la conoscibilità del termine di scadenza della presentazione delle agevolazioni ;

Ritenuto opportuno apportare al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI le seguenti variazioni:

- integrare l'art. 23 con il comma 7 come di seguito *“Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione di cui al comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 30 ottobre 2020”*;
- integrare l'art. 23 con il comma 8 come di seguito *“Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - è possibile riconoscere, agli operatori commerciali, titolari di utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del virus, la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa Tari 2020. Avranno diritto ad ottenere l'agevolazione tutti i contribuenti che risultano in regola con i pagamenti della pregresse annualità”*;

Visto l'allegato regolamento integrato con le variazioni proposte (**in grassetto**);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare le suindicate variazioni al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all'Economia, nonché di Politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19'”* (c.d. *“Decreto Rilancio”*) che ha disposto il differimento al 30/09/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”

Viste:

· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. in data ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con le votazioni il cui esito è sopra riportato;

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, co. 682,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti variazioni:

- integrare l'art. 23 con il comma 7 come di seguito *“Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione di cui al comma 6, del presente articolo è prorogato fino al 30 ottobre 2020”*; appositamente indicate in grassetto all'allegato “Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI”, quale parte integrante della presente deliberazione;
- integrare l'art. 23 con il comma 8 come di seguito *“Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - è possibile riconoscere, agli operatori commerciali, titolari di utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del virus, la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa Tari 2020. Avranno diritto ad ottenere l'agevolazione tutti i contribuenti che risultano in regola con i pagamenti della pregresse annualità”*;

2) di stabilire per i contribuenti delle utenze non domestiche - che riterranno di aver diritto all'agevolazione in quanto soggetti a chiusura imposta obbligatoriamente per ragioni di pubblica sicurezza - la possibilità di presentare richiesta agli uffici competenti, utilizzando lo stampato appositamente predisposto e messo a disposizione dall'ufficio tributi (che qui si allega). Lo stampato debitamente compilato, firmato e corredato da copia del documento identità e documentazione attestante la chiusura e la mancata attività, dovrà essere recapitato al Comune all'indirizzo mail ivi indicato (protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it);

3) di dare atto che il Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI , così come integrato e modificato, composto da n. 33 articoli, la cui versione definitiva viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, entra in vigore il 1° gennaio 2020;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti, Tributi;

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7) di dichiarare, con separata votazione, il cui esito è sopra riportato, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.